

Allegato alla Deliberazione di C.C. n. 8 del 23.02.2002

COMUNE DI SAN PIETRO DI MORUBIO
Provincia di Verona

REGOLAMENTO
SULL'ACCERTAMENTO CON ADESIONE
DEI TRIBUTI COMUNALI

CAPO I

DISCIPLINA GENERALE

Art. 1

Oggetto del regolamento

Il presente regolamento, adottato ai sensi del combinato disposto dell'art. 50 della Legge 27 dicembre 1997 n. 449 e dell'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, disciplina l'accertamento con adesione, stabilendone le modalità per l'applicazione ai tributi locali sulla base delle disposizioni del D.Lgs. 19 giugno 1997 n. 218, recante "Disposizioni in materia di accertamento con adesione e di conciliazione giudiziale".

Art. 2

Ambito di applicazione dell'istituto dell'accertamento con adesione

L'istituto dell'accertamento con adesione è applicabile esclusivamente per accertamenti dell'ufficio e non si estende agli atti di mera liquidazione dei tributi conseguente all'attività di controllo formale delle dichiarazioni.

L'accertamento può essere definito anche con l'adesione di uno solo degli obbligati al rapporto tributario.

Il ricorso all'accertamento con adesione presuppone la presenza di materia concordabile e quindi di elementi suscettibili di apprezzamento valutativo per cui esulano dal campo applicativo dell'istituto le questioni cosiddette "di diritto" e tutte le fattispecie nelle quali l'obbligazione tributaria è determinabile sulla base di elementi certi.

L'ufficio, per aderire all'accertamento con adesione, deve peraltro tener conto della fondatezza degli elementi posti a base dell'accertamento, valutando attentamente il rapporto costi/benefici dell'operazione, con particolare riferimento al rischio di soccombenza in un eventuale ricorso.

Art. 3

Responsabile del procedimento

La competenza alla definizione degli accertamenti è attribuita al funzionario designato come responsabile della gestione dei singoli tributi locali

Art. 4

Definizione degli accertamenti

L'accertamento dei tributi può essere definito con l'adesione anche di uno solo degli obbligati, secondo le disposizioni seguenti.

La definizione ha effetto per i tributi dovuti, indicati in ciascuna denuncia o dichiarazione che ha formato oggetto di imposizione.

A seguito della definizione, le sanzioni dovute per ciascun tributo oggetto dell'adesione si applicano nella misura di un quarto del minimo previsto dalla legge.

CAPO II
PROCEDIMENTO DI ACCERTAMENTO CON ADESIONE
SU INIZIATIVA DELL'UFFICIO TRIBUTARIO

Art. 5
Procedure di attivazione dell'accertamento con adesione
da parte del responsabile del procedimento

Il responsabile del procedimento, nel predisporre l'atto di accertamento in rettifica o d'ufficio da inviare al contribuente affinché questi regolarizzi la sua posizione fiscale nei confronti dell'ente impositore, se ravvisa che sussistono sufficienti elementi che possano indurre ad instaurare un'equa composizione della questione con il contribuente, avvia il procedimento per addivenire all'accertamento con adesione.

L'avvio del procedimento si ha con la predisposizione di un invito a comparire, da comunicare al contribuente con lettera raccomandata o mediante notifica, con l'indicazione della fattispecie tributaria suscettibile di accertamento, nonché del giorno e del luogo della comparizione per definire l'accertamento con adesione.

In presenza di più obbligati, deve essere predisposto un invito per tutti i soggetti obbligati, al fine di consentire ad ognuno di partecipare al contraddittorio e di assumere le proprie autonome decisioni sul caso.

Le richieste di chiarimenti, gli inviti a esibire o trasmettere atti e documenti, l'invio di questionari per acquisire dati e notizie di carattere specifico, che il responsabile del procedimento, ai fini dell'esercizio dell'attività di liquidazione e accertamento, può rivolgere ai contribuenti, non costituiscono invito ai sensi dei precedenti commi per l'eventuale definizione dell'accertamento con adesione.

Ove il contribuente formuli espressa richiesta di differimento della data di comparizione, il responsabile del procedimento, valutate le ragioni avanzate dal contribuente, può rinviare l'incontro ad altra data, a tal fine invia apposita comunicazione all'interessato nella quale deve essere precisato che non potrà essere concesso alcun differimento di data.

La partecipazione del contribuente al procedimento, nonostante l'invito, non è obbligatoria e la mancata risposta all'invito stesso non è sanzionabile, così come l'attivazione del procedimento da parte dell'ufficio non riveste carattere di obbligatorietà.

Nel caso in cui il contribuente non si presenti il giorno stabilito nell'invito o nella lettera di rinvio della convocazione, rivoltogli al fine di addivenire alla definizione dell'accertamento, il responsabile del procedimento predispone l'avviso di accertamento e procede alla sua notificazione.

Nel giorno stabilito per la definizione dell'accertamento con adesione, viene attivato il contraddittorio con il contribuente.

Dello svolgimento del contraddittorio è dato atto in apposito e sintetico verbale che deve riportare:

- i punti di maggiore importanza su cui si è concentrato il dibattito
- le motivazioni che sono alla base delle posizioni assunte dall'Amministrazione e dal contribuente
- le generalità e il titolo della rappresentanza, se il contribuente si è presentato a mezzo di un suo procuratore.

Se non viene raggiunto alcun accordo transattivo, dovrà essere dato atto di tale conclusione nel verbale di cui al comma precedente e il funzionario procederà all'emissione dell'avviso di accertamento.

CAPO III
ATTIVAZIONE DEL PROCEDIMENTO DI ACCERTAMENTO CON ADESIONE
A SEGUITO ISTANZA DEL CONTRIBUENTE

Art. 6
Istanza del contribuente a seguito di avviso di accertamento

Il contribuente al quale sia stato notificato avviso di accertamento, non preceduto dall'invito di cui all'art. 5, può formulare, prima dello scadere del termine previsto per l'impugnazione dell'atto innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale, in carta libera, istanza di accertamento con adesione, indicando il proprio recapito anche telefonico.

La presentazione dell'istanza, anche da parte di uno solo dei coobbligati, comporta la sospensione, per tutti i coobbligati, dei termini per l'impugnazione dell'atto, per un periodo di 90 giorni dalla data di presentazione dell'istanza stessa.

L'impugnazione dell'avviso di accertamento comporta rinuncia all'istanza di definizione.

Entro 15 giorni dalla ricezione dell'istanza di definizione, l'Ufficio, anche telefonicamente o telematicamente, formula l'invito a comparire, avviando così il procedimento di accertamento con adesione.

La mancata comparizione del contribuente nel giorno indicato nell'invito, comporta rinuncia alla definizione dell'accertamento con adesione.

Eventuali motivate richieste di differimento avanzate dal contribuente in ordine alla data di comparizione indicata nell'invito, saranno prese in considerazione solo se avanzate entro tale data.

Delle operazioni compiute, delle comunicazioni effettuate, dell'eventuale mancata comparizione dell'interessato e dell'esito negativo del concordato, viene dato atto in apposito e sintetico verbale, come indicato all'art. 5, penultimo comma, del presente regolamento.

CAPO IV
DEFINIZIONE DELL'ACCERTAMENTO ED ADEMPIMENTI CONSEGUENTI

Art. 7
Atto di accertamento con adesione

A seguito del contraddittorio, ove l'accertamento venga concordato con il contribuente, l'Ufficio redige in duplice esemplare atto di accertamento con adesione che va sottoscritto dal contribuente, o da suo procuratore generale o speciale, e dal responsabile del procedimento o suo delegato.

Nell'atto devono essere indicati, separatamente per ciascun tributo, gli elementi e la motivazione su cui si fonda la definizione nonché la liquidazione del tributo o del maggior tributo, delle sanzioni e degli interessi dovuti in dipendenza della definizione.

Art. 8
Modalità di pagamento delle somme oggetto della definizione

Il versamento delle somme dovute per effetto dell'accertamento con adesione deve essere eseguito entro 20 giorni dalla redazione dell'atto di definizione, mediante versamento diretto al Concessionario del servizio di riscossione.

Il contribuente che ha aderito all'accertamento può richiedere con apposita istanza o con lo stesso atto di accettazione un pagamento rateale con un massimo di otto rate trimestrali di pari importo, elevabili a dodici rate trimestrali di pari importo se le somme dovute superano Euro 51.645,69.

Nell'ipotesi di pagamento rateizzato l'importo della prima rata deve essere versato nel termine di 20 giorni dalla redazione dell'atto di definizione. Sull'importo delle rate successive sono dovuti gli interessi al saggio legale, calcolati dalla data di perfezionamento dell'atto di adesione e fino alla data di scadenza di ciascuna rata.

L'ufficio, qualora le somme rateizzate superino l'importo di Euro 5.000, può richiedere adeguata garanzia fidejussoria ipotecaria, bancaria o equipollente.

Art. 9 **Perfezionamento della definizione**

La definizione si perfeziona con il versamento delle somme di cui all'art. 8, comma 1, del presente regolamento ovvero con il versamento dell'importo della prima rata nell'ipotesi di pagamento rateizzato.

Entro 10 giorni dal versamento dell'intero importo o, in caso di pagamento rateizzato, di quello della prima rata, il contribuente deve fare pervenire all'ufficio tributi la quietanza dell'avvenuto pagamento e, ove richiesta, la documentazione relativa alla prestazione della garanzia.

L'ufficio tributi del Comune, acquisiti i documenti di cui al comma precedente, rilascia al contribuente un esemplare dall'atto di accertamento con adesione.

Art. 10 **Effetti della definizione**

Il perfezionamento dell'atto di adesione comporta la definizione del rapporto tributario che ha formato oggetto del procedimento e l'avviso di accertamento di cui all'art. 6, comma 1, del presente regolamento perde efficacia. L'accertamento con adesione non è pertanto soggetto ad impugnazione da parte del contribuente, non è integrabile o modificabile da parte dell'ufficio.

L'intervenuta definizione non esclude, peraltro, la possibilità per l'ufficio di procedere ad ulteriore azione accertatrice nel caso che la definizione riguardi accertamenti parziali e nel caso di sopravvenuta conoscenza di nuova materia imponibile sconosciuta alla data del precedente accertamento e non rilevabile né dal contenuto della dichiarazione né dagli atti in possesso alla data medesima.

Art. 11 **Entrata in vigore del regolamento**

Ai sensi dell'art. 27, comma 8, della Legge 28 dicembre 2001 n. 448, il presente regolamento entra in vigore dal 01 gennaio 2002.